

Proposta di Legge regionale:

Interventi per la parità di accesso dei cittadini non udenti alla pubblica amministrazione regionale.

SOMMARIO

Preambolo

Articolo 1: Oggetto e finalità

Articolo 2: Interventi sull'organizzazione della Regione e degli enti dipendenti

Articolo 3: Interventi sull'organizzazione del Sistema Sanitario Regionale

Articolo 4: Interventi per l'agevolazione della relazione fra cittadini non udenti, la scuola e le strutture per l'inserimento e l'orientamento lavorativo

Articolo 5: Interventi nell'ambito delle attività di informazione istituzionale della Regione

Articolo 6: Attività di monitoraggio

Articolo 7: Disposizioni attuative

Articolo 8: Norma finanziaria

PREAMBOLO

Il Consiglio Regionale

VISTI:

- gli articoli 3, 6 e 117 della Costituzione;
- la legge 5 febbraio 1992 n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
- la legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità),
- gli articoli 3 (Principi generali) c. 2, 4 (Finalità principali) c. 1 lettera e), 50 (Enti dipendenti) c. 1, 52 (Uffici e personale) cc. 2 e 3 e 59 (Sussidierità sociale) dello Statuto;
- l'articolo 55 (Politiche per le persone disabili) c. 1 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

- l'articolo 23 (Programmazione del fabbisogno di personale) della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);
- l'articolo 19 (Determinazione della dotazione organica) del Regolamento interno 11 novembre 2008, n. 7 (regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale);
- l'articolo 19 (Contenuti del piano sanitario e sociale integrato) c. 1 e c. 2 lettera h) della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);
- gli articoli 3 (Informazione e comunicazione istituzionale) e 4 (Programma annuale) della legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni);
- l'articolo 13 (Convenzioni) della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale. Modifica all'articolo 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 'Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati');

CONSIDERATO quanto segue:

- da tempo sono in atto numerose iniziative, anche legislative, tese a dare riconoscimento alla lingua italiana dei sordi (LIS) della dignità di vera e propria lingua. La LIS, infatti, al pari di altre lingue visivo-gestuali nazionali (American Sign Language; British Sign Language; Langue des Signes Francaise) ha proprie regole morfologiche e sintattiche che la rendono un linguaggio autonomo, lingua principale per moltissimi degli oltre novantamila sordomuti italiani e dei duemilacinquecento della Toscana (dato anno 2004). In questa direzione va, in particolare, la proposta di legge "Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva e riconoscimento della lingua dei segni italiana", attualmente all'esame della Camera nella versione approvata dalla Commissione Affari Costituzionali del Senato il 16 marzo 2011, con la quale la Repubblica Italiana va ad attuare la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del marzo 2007 riconoscendo ufficialità alla LIS (quale lingua minoritaria ai sensi della carta Europea delle lingue regionali e minoritarie del novembre 1992) e promuovendone l'acquisizione e l'uso;
- lo Statuto impone alla Regione di operare al fine di realizzare "il pieno sviluppo della persona, e dei principi di libertà, giustizia, uguaglianza, solidarietà, rispetto della dignità personale e dei diritti umani", nonché di perseguire, tra le finalità prioritarie, "il diritto delle persone con disabilità e delle persone anziane ad interventi intesi a garantirne la vita indipendente e la cittadinanza attiva". Inoltre la legge regionale che organizza il sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale prevede che le politiche per le persone disabili consistano "nell'insieme degli interventi e dei servizi volti a promuoverne l'integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società", comprendendo tra gli interventi e i servizi per le persone disabili, in aggiunta ai livelli essenziali di assistenza costituzionalmente garantiti, "il sostegno per il superamento delle barriere e favorire l'accessibilità";
- sempre lo Statuto impone che gli uffici regionali (dunque la pubblica amministrazione regionale nel suo complesso, ivi compresi gli enti dipendenti) operino nell'interesse dei cittadini;
- appare pertanto pienamente in linea col dettato statutario e le politiche regionali in favore delle persone con disabilità riconoscere con la presente legge il diritto dei cittadini non udenti a relazionarsi in condizioni di parità con la pubblica amministrazione regionale, promuovendo la diffusione della LIS nella medesima alle condizioni e coi limiti di cui alla legge medesima, operando principalmente attraverso il reperimento di personale abilitato

all'uso della LIS e del bilinguismo o, in alternativa, operando interventi formativi in grado di creare tali professionalità nel personale in servizio presso la Giunta regionale, il Consiglio regionale, gli enti dipendenti di cui all'articolo 50 dello Statuto, le principali strutture del sistema sanitario regionale più direttamente a contatto con il cittadino, nonché quelle della scuola e dei percorsi di orientamento e inserimento lavorativo;

- si ritiene inoltre che opportuno istituzionalizzare l'obbligo che nell'ambito delle attività di informazione istituzionale della Regione debba trovare collocazione una specifica attività informativa sull'attività degli organi regionali realizzata mediante il ricorso alla LIS e al bilinguismo;
- risulta infine opportuno prevedere espressamente un'attività di monitoraggio sull'efficacia della legge, da realizzare attraverso il coinvolgimento attivo dell'associazionismo di promozione sociale dei sordomuti, avvalendosi degli strumenti disciplinati dalla legge regionale di disciplina di tale associazionismo;

approva la seguente legge:

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. La Regione Toscana tutela il diritto delle persone non udenti all'accesso alle informazioni e ai servizi della pubblica amministrazione, per gli aspetti di propria competenza e degli enti da essa dipendenti. In ragione di ciò, con la presente legge, predispone iniziative atte a realizzare tale accesso in condizioni di parità rispetto agli altri cittadini, anche attraverso un'organizzazione dei propri uffici e degli uffici degli enti dipendenti funzionale a garantire le predette condizioni, con le modalità di cui ai successivi articoli e nei limiti dei vincoli posti dalle leggi di bilancio.

Articolo 2

Interventi sull'organizzazione della Regione e degli enti dipendenti

1. Ai fini di consentire ai cittadini non udenti di relazionarsi con la pubblica amministrazione regionale, ivi compresi gli enti dipendenti, la Regione acquisisce alle proprie strutture organizzative, conseguentemente alle decisioni assunte con gli atti di determinazione del fabbisogno di personale rispettivamente di Giunta e Consiglio regionale, specifiche risorse professionali competenti all'utilizzo della lingua italiana dei segni (di seguito LIS) e del bilinguismo, da allocare prioritariamente presso le strutture di relazione con il pubblico di cui all'articolo 8 della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni).

2. Analogamente a quanto previsto per Giunta e Consiglio regionale, anche gli enti dipendenti della Regione, nell'ambito della propria dotazione organica, mediante gli strumenti di programmazione del fabbisogno del personale, reperiscono le risorse professionali di cui al comma 1 onde consentire una interlocuzione efficace con gli utenti non udenti, a seconda della tipologia della sordità in atto, attraverso la LIS e il bilinguismo..

3. Il reperimento delle risorse professionali, di cui ai precedenti commi interviene in deroga ai limiti di assunzione o di reperimento di personale con altra tipologia di rapporto rispetto a quello di dipendenza a tempo indeterminato eventualmente stabiliti autonomamente dalla Regione con propri provvedimenti non attuativi di disposizioni normative statali.

4. In alternativa a quanto previsto ai commi 1 e 2, i soggetti lì indicati possono conseguire il medesimo obiettivo attraverso specifica qualificata e riconosciuta attività formativa di propri dipendenti finalizzata a far loro acquisire la padronanza della LIS e del bilinguismo per le finalità di cui alla presente legge. I dipendenti così formati trovano prioritariamente collocazione nei servizi di relazione con il pubblico di cui all'articolo 8 della legge 150 del 2000.

Articolo 3

Interventi sull'organizzazione del Sistema Sanitario regionale

1. Le strutture amministrative e sanitarie del Sistema Sanitario Regionale di cui agli articoli 31 (Aziende Unita Sanitarie Locali), 32 (Aziende Ospedaliero – Universitarie) e 68 (Presidio Ospedaliero di Zona) della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) organizzano le proprie strutture organizzative al fine di garantire la presenza di risorse professionali in grado di interloquire con i cittadini utenti non udenti mediante la LIS e il bilinguismo.

2 Al fine di perseguire la realizzazione dell'obiettivo organizzativo di cui al comma 1, nell'ambito del Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale la Regione individua specifiche azioni e misure di sostegno in favore dei soggetti di cui allo stesso comma 1.

Articolo 4

Interventi per l'agevolazione della relazione fra cittadini non udenti, la scuola e le strutture per l'inserimento e l'orientamento lavorativo.

1. Al fine di favorire le relazioni fra cittadini non udenti, la realtà scolastica regionale e le realtà pubbliche che realizzano l'attività di orientamento e inserimento lavorativo, attraverso il Piano di Indirizzo Generale Integrato di cui alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) la Regione sostiene la diffusione di figure professionali competenti nell'utilizzo della LIS e del bilinguismo tra il personale docente e non docente chiamato a relazionarsi con gli utenti non udenti della scuola, nonché fra il personale dei soggetti afferenti al sistema regionale per l'impiego di cui all'articolo 20 del Testo Unico.

Articolo 5

Interventi nell'ambito delle attività di informazione istituzionale della Regione

1. Nell'ambito delle attività di informazione istituzionale di cui alla legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni), la Regione garantisce, anche attraverso terzi, l'erogazione di un servizio periodico di informazione televisiva sull'attività istituzionale dell'ente realizzato a beneficio degli utenti non udenti mediante la LIS e il bilinguismo.

2. Con i rispettivi programmi annuali di cui all'articolo 4 della legge regionale 22 del 2002, Giunta e Consiglio individuano le modalità di realizzazione degli impegni di cui al comma 1.

Articolo 6

Attività di monitoraggio

1. Il raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente legge, nonché il rispetto degli impegni assunti anche attraverso i piani e programmi di settore ivi citati è soggetto a costante monitoraggio degli uffici regionali competenti per le materie interessate.

2. Ai fini del monitoraggio di cui al comma 1, la Regione acquisisce informazioni dalle principali associazioni di tutela e rappresentanza dei sordi in Toscana, con le quali sottoscrive una o più convenzioni di cui all'articolo 13 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), disciplinanti particolarmente le modalità e i tempi di verifica dell'attuazione delle previsioni di cui alla presente legge, nonché di rilevamento del grado di soddisfazione raggiunto per i servizi attivati da parte degli utenti.

Articolo 7

Disposizioni attuative

1. Le disposizioni di cui alla presente legge trovano attuazione:

a) per quanto concerne le previsioni di cui all'articolo 2, a far data dalla prima programmazione del fabbisogno di personale di Giunta e Consiglio successiva all'entrata in vigore della presente legge. Per quanto concerne invece gli enti dipendenti, esse si attuano a far data dalla prima programmazione del fabbisogno di personale successiva all'entrata in vigore della presente legge;

b) per quanto concerne le previsioni di cui all'articolo 3, non oltre un anno dalla data di approvazione del primo Piano Sanitario e Sociale Integrato successivo all'entrata in vigore della presente legge;

c) per quanto concerne le previsioni di cui all'articolo 4, non oltre un anno dalla data di approvazione del primo Piano di Indirizzo Generale Integrato successivo all'entrata in vigore della presente legge;

d) per quanto concerne le previsioni di cui all'articolo 5, con l'approvazione dei primi programmi annuali dell'informazione di Giunta e Consiglio regionale successivi all'entrata in vigore della presente legge;

e) per quanto concerne le previsioni di cui all'articolo 6, la o le convenzioni con le principali associazioni di tutela e rappresentanza dei sordi in Toscana debbono essere operative non oltre il

sesto mese successivo all'entrata in vigore dell'ultimo piano o programma di cui alla presente legge che attiva le disposizioni ivi previste.

2. Fino alla terza annualità successiva all'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui all'articolo 2 concernenti l'acquisizione di nuove risorse professionali trovano attuazione con le risorse programmate per la sostituzione delle unità di personale posto in quiescenza, nei limiti delle disposizioni legislative concernenti le dotazioni di personale della Regione e degli enti dipendenti.

3. Fino alla terza annualità successiva all'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui agli articolo 2 concernenti l'attività formativa finalizzata all'acquisizione della padronanza della LIS e del bilinguismo è sostenute con le risorse ordinariamente programmate per la formazione dei dipendenti della Giunta, del Consiglio e degli enti dipendenti.

Articolo 8

Norma finanziaria

1. Per le prime tre annualità successive all'entrata in vigore della presente legge, considerando come prima annualità quella di approvazione, l'attuazione della presente legge non comporta lo stanziamento di oneri aggiuntivi a valere sul bilancio della Regione Toscana.

2. A valere dalla quarta annualità successiva all'entrata in vigore della presente legge, la legge di bilancio individua le risorse necessarie per l'attuazione della presente legge.

FIRMATARI

VITTORIO BUGLI

MARCO REMASCHI

CATERINA BINI

ENZO BROGI

LUCIA MATERGI

ROSANNA PUGNALINI

PAOLO BAMBAGIONI

GIANLUCA PARRINI

GIANFRANCO VENTURI

ANDREA MANCIULLI

MARCO RUGGERI

LORIS ROSSETTI

PIER PAOLO TOGNOCCHI

FABRIZIO MATTEI

IVAN FERRUCCI

EUGENIO GIANI

NICOLA DANTI

VINCENZO CECCARELLI

ARDELIO PELLEGRINOTTI

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

La presente proposta di legge interviene a sostegno della realizzazione di una effettiva parità di accesso ai servizi della pubblica amministrazione regionale per i cittadini non udenti, attraverso la predisposizione di condizioni atte a realizzare l'informazione e la comunicazione fra l'amministrazione medesima (ed il sistema degli enti dipendenti e, per quanto di competenza, del sistema sanitario regionale e del mondo della scuola e dell'orientamento ed inserimento lavorativo) e i sordomuti, stimati (dato 2004) in Toscana in circa 2500 cittadini. Perno dell'iniziativa (che afferma ex lege il diritto ad una relazione con la P.A. regionale in condizioni di parità rispetto ai c.d. "normodotati" pur nell'ambito delle misure espressamente previste in legge e della disponibilità di bilancio) è l'introduzione nella P.A. regionale di professionalità (attraverso reperimento dall'esterno, con le modalità previste dalla legislazione vigente, o attraverso iniziative formative, fermo restando il rispetto dei vincoli posti a tali voci di spesa dalla normativa statale e, per i primi tre anni di attuazione - comprendenti anche l'annualità relativa all'anno di approvazione della legge -, l'invariabilità dei costi a carico del bilancio regionale, data dalla compensazione degli stessi con le minori uscite correlate alla messa in quiescenza di pari numero di unità di personale avente lo stesso inquadramento economico) abilitate all'utilizzo della "lingua italiana dei sordi", in grado di praticare quel bilinguismo nella comunicazione istituzionale necessario ad una piena integrazione nel processo comunicativo medesimo dei cittadini utenti non udenti. Lo scopo è dunque quello di attrezzare la Regione, anche minimamente, e i suoi enti dipendenti, ma anche le strutture del sistema sanitario regionali più "esposte" al contatto col cittadino, il mondo della scuola e quello dell'orientamento e dell'inserimento lavorativo (queste ultime realtà attraverso specifici progetti previsti espressamente dai piani e programmi regionali di settore, ovvero il Piano Sanitario e Sociale Integrato ex LR 40/2005 ed il Piano di Indirizzo Generale Integrato ex LR 32/2002), a colloquiare coi non udenti, attraverso quella LIS per il cui riconoscimento quale lingua ufficiale (e lingua lo è, avendo una sua connotazione nazionale, una propria specifica sintassi e una propria morfologia che non possono assolutamente derubricarla a mera trasposizione 'visiva' del linguaggio parlato) dei sordomuti italiani (inserita nel novero delle lingue minori riconosciute dalla "Carta europea delle lingue regionali o minoritarie", adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 5 novembre 1992) è in corso di esame alla camera dei Deputati uno specifico provvedimento.

La proposta di legge prevede pertanto specifiche iniziative per l'utilizzo della LIS nei rapporti fra regione ed enti dipendenti coi cittadini, ma anche fra sistema sanitario regionale, scuola e modo dell'orientamento ed inserimento lavorativo e rispettivi utenti. Ulteriore iniziativa prevista, la realizzazione di informazione istituzionale per mezzo della LIS e del bilinguismo, nell'ambito dell'attività informativa che la Regione è tenuta a realizzare ai sensi della LR 22/2002 .

Da segnalare infine come la valutazione dell'efficacia della legge sia rimessa ad un'attività di monitoraggio nel quale vengono a pieno titolo coinvolte le principali associazioni di rappresentanza e tutela dei non udenti, attraverso lo strumento della convenzione espressamente previsto dalla vigente normativa regionale in materia di associazionismo di promozione sociale (LR 42/2002).

Per la prima attuazione della legge qui proposta nel corso, nonché per le due annualità successive, non si prevedono costi aggiuntivi a carico del bilancio regionale, avendo disposto che:

- l'eventuale reperimento alle piante organiche di Giunta, Consiglio e enti dipendenti avvenga attraverso le risorse stanziare per la sostituzione del personale posto in quiescenza, nel rispetto delle norme che dettano vincoli alle Regioni in materia;
- gli eventuali costi di formazione del personale in servizio all'uso della LIS e del bilinguismo avvenga a carico delle risorse previste per la formazione del personale,

- gli interventi sul sistema sanitario e sul sistema scolastico e dell'inserimento e orientamento al lavoro siano a carico delle risorse previste per la realizzazione della pianificazione di settore;
- le iniziative in campo informativo avvengano a valere sulle risorse previste per l'attuazione dei piani di informazione e comunicazione di Giunta e Consiglio regionale di cui alla LR 22/2002.

La copertura finanziaria dell'attuazione della legge a valere dalla quarta annualità successiva a quella di approvazione è rimessa alle scelte che saranno assunte in sede di formazione e approvazione della legge di bilancio.